

COMUNE DI BARDONECCHIA
(Provincia di Torino)

Piano Regolatore Cimiteriale

Regolamento Cimiteriale

Regolamento Cimiteriale

Art. 1 – POLIZIA DEL CIMITERO

1.1- RESPONSABILE DI POLIZIA MORTUARIA

1.1.1 Con le presenti norme si istituisce la figura del responsabile di Polizia Mortuaria, il quale è nominato dal Sindaco.

1.1.2 Il responsabile dovrà quindi garantire il rispetto del presente Regolamento, al fine di tutelare la collettività dei famigliari dei defunti presenti nel cimitero.

1.2- ORARIO DI APERTURA

1.2.1 Il cimitero è aperto al pubblico secondo il seguente orario:

estivo: 8.00 – 20.00

invernale: 9.00 – 16.00

Tale orario è stato determinato in base alla durata diurna; eventuali variazioni possono essere apportate dal responsabile di Polizia Mortuaria.

1.2.2 L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 30 minuti prima della scadenza dell'orario.

1.2.3 L'orario di presentazione delle salme nel cimitero, prima della loro inumazione o tumulazione coincide con quello di normale apertura al pubblico.

1.3- ACCESSIBILITA AL CIMITERO

1.3.1 Nel cimitero si può solo entrarvi a piedi.

1.3.2 E' vietato l'ingresso di animali.

1.3.3 Sono concesse deroghe a portatori di handicap.

1.4- NORME DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE CIMITERIALI

1.4.1 Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo. E' vietata altresì ogni attività commerciale.

1.4.2 Sono vietati urla e schiamazzi.

1.4.3 I divieti di cui sopra si estendono anche alla zona immediatamente esterna ai cimiteri.

1.4.4 Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) introdurre insegne, vessilli, bandiere, striscioni ed affiggere manifesti;
- e) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria;
- j) per i cortei e le operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati, salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria oppure del responsabile della Ausl;
- k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere alle esumazioni ed estumulazioni di salme con esclusione dei famigliari;
- n) avvicinarsi alle aree in cui si stanno effettuando operazioni di trasferimento di salme, resti mortali, ceneri e dei rifiuti prodotti dalle esumazioni e dalle estumulazioni;
- o) avvicinarsi alle aree in cui si stanno effettuando lavori con mezzi meccanici, siano essi eseguiti da ditte private oppure da personale e mezzi dell'Amministrazione;
- p) introdursi nei cantieri di costruzioni, escavazioni, ecc. attivati nell'ambito dei cimiteri;
- q) qualsiasi attività commerciale;

1.4.5 Chiunque tenga, nell'interno dei cimiteri, un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunci discorsi frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene diffidato dal personale addetto alla vigilanza, ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, deferito all'Autorità giudiziaria.

1.4.6 A chiunque non rispetti i divieti predetti sarà comminata da parte delle Forze dell'ordine la relativa sanzione prevista dal Regolamento di Polizia Urbana e il trasgressore sarà diffidato ad uscire dal Cimitero

1.5- RITI FUNEBRI

1.5.1 All'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possano dar luogo a numeroso concorso di pubblico, dovrà essere dato preventivo avviso al responsabile di Polizia Mortuaria, il quale provvederà a sua volta a prendere gli opportuni provvedimenti del caso e ad informare eventualmente le forze di polizia se lo ritiene opportuno.

Art. 2 – DISCIPLINA DEI RIMEMBRANTI

2.1- LAPIDI, CROCI, DECORAZIONI, MONUMENTI VARI

2.1.1 Sulle tombe e nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, i cui colori, forme, misure, e materiali sono stabiliti nel presente regolamento.

2.1.2 E' permesso, previa autorizzazione come sopra, effettuare decorazioni su lapidi o altro, semprechè risultino resistenti al deperimento per lungo tempo.

2.2- EPIGRAFI

2.2.1 Ogni epigrafe deve essere conforme a quanto indicato nelle norme tecniche del presente regolamento (vedi tavole particolari architettonici)

2.2.2 Il testo deve essere in lingua italiana; sono tuttavia permesse citazioni in altro idioma purchè sia riportata la traduzione.

2.2.3 Dovranno essere altresì autorizzate le modifiche apportate alle epigrafi.

2.2.4 Saranno rimosse epigrafi non autorizzate, recanti scritte ritenute dal responsabile di Polizia Mortuaria non decorose.

2.3- FOTOGRAFIE

2.3.1 E' consentito il collocamento di una fotografia per ogni defunto, a condizione che sia di dimensioni inferiori a 15cm x 10cm, contenuta in cornice in metallo ottonato la quale dia buone garanzie di durabilità nel tempo; quanto detto non vale per le tumulazioni, in quanto la cornice dovrà per esse essere conforme alle specifiche riportate nel disegno allegato.

2.4- FIORI E PIANTE

2.4.1 E' consentito il collocamento di piante o fiori in vasi di modeste dimensioni (con dimensione massima inferiore 30cm), con altezza massima dalla base del vaso inferiore i 70cm.

2.4.2 Non appena parte delle piante o dei fiori sono avvizziti, essi dovranno essere rimossi a cura di chi li ha deposti.

2.4.3 Qualora i fiori o le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi i tumuli, il responsabile comunale del servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2.4.4 Nel cimitero avrà luogo a discrezione del responsabile di Polizia Mortuaria la falciatura e l'eliminazione delle erbe; saranno rimosse le lapidi, i monumenti, i copritomba o quant'altro risulti privo di manutenzione, indecoroso o che possa generare pericolo. Saranno rimossi i fiori o le piante che rendano illeggibili le epigrafi o che siano stati deposti in luoghi esterni alle aree concesse.

2.4.5 Dovranno essere rimosse le corone, i fiori e quant'altro deposto durante la cerimonia di sepoltura del defunto entro il periodo di 3 giorni.

Art. 3 – CERIMONIE DI SEPOLTURA

(il presente articolo tratta argomenti di polizia mortuaria, con riferimento a quanto può accadere all'interno del cimitero)

3.1- AUTORIZZAZIONI ALLA SEPOLTURA

3.1.1 Non si dà sepoltura se l'ufficiale di stato civile non rilascia l'autorizzazione in carta semplice. Dovranno essere trascorse comunque 24 ore dal decesso e dovranno essere stati effettuati i dovuti accertamenti da parte di medico necroscopo o di medico delegato, i quali dovranno rilasciare certificato scritto degli accertamenti effettuati; i medici di cui sopra dovranno inoltre specificare le cause della morte.

3.1.2 Dovranno essere informati l'ufficiale di stato civile e il responsabile di Polizia Mortuaria se il defunto ha ricevuto somministrazioni di nuclidi radioattivi al fine di poter prendere le dovute precauzioni.

3.1.3 Per i feti il permesso al trasporto per il seppellimento dovrà essere dato dall'ufficiale sanitario, mentre per i nati morti la procedura è uguale a quanto accade per i deceduti di ogni età.

Art. 4 – AMMISSIONE AL CIMITERO

4.1 DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA

4.1.1 E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di legge.

4.1.2 Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservati al personale addetto al cimitero.

4.1.3 Competono al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di custodia, previste dalla legge.

4.1.4 Il dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

4.2 AMMISSIONE NEI CIMITERI

4.2.1 Senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione sono ricevute e seppellite, solamente all'atto della loro morte, in uno qualunque dei cimiteri comunali:

Per quanto riguarda le fosse comuni e le fosse a concessione:

a) le salme di persone che, ovunque residenti, sono decedute nel Comune;

b) le salme di persone che, ovunque decedute, siano state, al momento del decesso, residenti nel Comune

c) le salme di persone nate nel Comune

d) le salme, di persone che, non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, siano coniugate con una persona in vita residente nel Comune o che con questi abbiano un rapporto di parentela di primo grado; i gradi di parentela vengono computati con il sistema previsto dal Codice Civile e il convivente con vincoli affettivi è equiparato al coniuge;

e) le salme o le ceneri dei ministri di culto operanti nel Comune

f) le salme, le ceneri o i resti mortali di persone che, non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, abbiano un diritto ad utilizzare una tomba di famiglia o di collettività.

Per quanto riguarda loculi, cellette ossario e cellette cinerarie:

A1) le salme o le ceneri di persone che, ovunque residenti, sono decedute nel Comune previo pagamento di tariffa differenziata;

B1) le salme o le ceneri di persone che, ovunque decedute, siano state, al momento del decesso, residenti nel Comune

C1) le salme o le ceneri di persone nate nel Comune

D1) le salme o le ceneri di persone che, non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, siano coniugate con una persona in vita residente nel Comune o che con questi abbiano un rapporto di parentela di primo grado; i gradi di parentela vengono computati con il sistema previsto dal Codice Civile e il convivente con vincoli affettivi è equiparato al coniuge;

E1) le salme o le ceneri dei ministri di culto operanti nel Comune

F1) le salme, le ceneri o i resti mortali di persone che, non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, abbiano un diritto ad utilizzare una tomba di famiglia o di collettività.

G1) Le salme, le ceneri e i resti mortali di chiunque ne faccia richiesta previo pagamento di tariffa differenziata e purchè la disponibilità di tali manufatti non sia inferiore a n. 40 (per i loculi) n.10 (per cellette ossario o cinerarie). Al di sotto di tale limite saranno ammesse per quanto riguarda i loculi e le cellette cinerarie solamente le salme o le ceneri di cui alle lettere A1 B1 C1 D1 E1 F1 e per quanto riguarda le cellette ossario solamente i resti delle salme già presenti in uno dei cimiteri del Comune.

Le tariffe per le concessioni saranno fissate dal Comune di Bardonecchia, saranno allegate al presente regolamento per la presa visione dei cittadini e aggiornate a mezzo di delibere della giunta comunale.

4.2.2 Nell'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere, fatto salvo che esse non avessero manifestato in vita l'intenzione di essere sepolte nei reparti normali.

4.2.3 Le maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti, eventualmente anche per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella normalmente ammessa, compresa la assegnazione a tempo determinato di aree, sono a carico delle comunità richiedenti.

4.2.4 Gli arti e le parti anatomiche, di norma, vengono inumati in un reparto speciale del cimitero; a richiesta possono essere posti in tombe di famiglia o nei loculi.

4.3 LIMITAZIONI ALL'AMMISSIONE NEI CIMITERI

4.3.1 Il Consiglio Comunale, con proprio atto deliberativo, può disporre limitazioni al criterio di libertà nella scelta del cimitero in cui dare sepoltura alle salme. In particolare può, in ragione della ridotta disponibilità di loculi (cimitero parzialmente chiuso), porre limitazioni basate sulla vicinanza tra l'ubicazione della residenza in vita del deceduto e quella dei diversi cimiteri.

4.3.2 Per l'applicazione di tali restrizioni, nei casi in cui il deceduto non abbia residenza nel Comune si assume convenzionalmente che la residenza sia la Circostrizione Centro o, per i casi che sia quella del coniuge o parente di primo grado in vita.

4.4 ACCORDI CON I COMUNI CONTERMINI

4.4.1 L'Amministrazione può stipulare accordi con i Comuni contermini, per consentire la sepoltura delle persone decedute e residenti nel proprio territorio, che vi abbiano interesse, ove sussistano le condizioni previste nei regolamenti di detti Comuni.

4.4.2 Le salme delle persone decedute, residenti nell'ambito dei Comuni individuati al punto precedente, vengono accolte nei cimiteri di Bardonecchia, con le stesse modalità con cui vengono accolte, in ciascun Comune contermini, le salme delle persone decedute residenti nel Comune di Bardonecchia.

4.5 TRASFERIMENTI DA UN CIMITERO AD UN ALTRO

4.5.1 La sepoltura in un loculo o in una tomba di famiglia ha, di norma, carattere definitivo e in virtù di ciò sono esclusi trasferimenti da un loculo o da tomba di famiglia verso altri loculi dello stesso cimitero o di altri cimiteri, fatta eccezione per i casi previsti nei commi seguenti.

4.5.2 Il trasferimento di salme, di resti mortali e di ceneri da un cimitero ad un altro è consentito nei seguenti casi:

- a) situazioni contingibili ed urgenti di pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, fissate con ordinanza del Sindaco;
- b) sepolture ovunque avvenute in periodi in cui uno o più cimiteri erano totalmente chiusi; i trasferimenti possono essere eseguiti solo verso quei cimiteri che erano, al momento della sepoltura, totalmente chiusi e nel confronto dei quali il defunto aveva diritto ad essere ricevuto;
- d) in tutti i casi di tumulazione provvisoria previsti nel presente regolamento;
- e) situazioni derivanti da esigenze di pubblico interesse risultanti da apposito provvedimento consigliare;

4.6- SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO

4.6.1 Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

a. il servizio di osservazione dei cadaveri;

l'uso delle celle frigorifere;

la deposizione delle ossa in ossario comune;

la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

il feretro per le salme di persone di cui i familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, o nel caso in cui non vi siano parenti della vittima e non vi siano altre persone disposte a farsi carico delle spese relative.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe determinate con singolo atto dall'Amministrazione comunale

sepoltura ad inumazione nel campo comune o trentennale

sepoltura nelle tombe di famiglia_

sepoltura nei loculi

esumazione e estumulazione di salma (escluse quelle ordinarie)

sepoltura di ceneri

accoglimento di resti provenienti da altro comune

4.6.3 Il Comune con proprio atto, o con separati atti, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.

4.7- FERETRI

4.7.1 Deposizione della salma nel feretro

a) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo punto 4.7.3.

b) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

c) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

d) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito al momento del decesso ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

e) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

4.7.2 Verifica e chiusura feretri

a) La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato; è consentito altresì che sia redatta apposita dichiarazione sulla base di modelli unificati la quale attesti l'avvenuta chiusura del feretro secondo le prescrizioni di legge.

b) Il dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al punto 4.7.3.

c) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

d) Per ottenere i servizi, di cui ai punti precedenti, il richiedente, deve versare il corrispettivo stabilito nelle tariffe relative.

4.7.3 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei cofani e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

i. il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

ii. le tavole non devono avere, a fondo intagliato, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

iii. Le tavole del fondo, di un sol pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero massimo di 5 nel senso della larghezza, tra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

iv. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti in 20 cm. in 20 cm. ed assicurato con collante di sicura e duratura presa.

v. Il coperchio sarà congiunto alle tavole laterali mediante viti disposte in 40 cm. in 40 cm.

vi. La pareti laterali della cassa devono essere congiunte tra loro ad incastro continuo e saldate con buon mastice.

vii. la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di legge;

viii. i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, possono essere inumati anche se non corrispondono alle indicazioni sopra riportate;

ix. E' vietato l'uso di materiale non biodegradabile nelle parti decorative delle casse.

x. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno, deve essere autorizzato, caso per caso, con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

b) per tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di legge;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui alla sublettera b) precedente;

d) per i trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 Km.: è sufficiente il feretro di legno, corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge;

e) cremazione:

i. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d),

laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

ii. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo, preferibilmente esterna per consentire la rimozione di quella di metallo al momento della cremazione, ermeticamente chiusa mediante saldatura, l'altra di legno, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di legge, in tutti gli altri casi;

4.7.4 I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui sub alla lettera b) precedente, se destinati alla tumulazione, con la cassa metallica all'esterno se destinate all'inumazione.

4.7.5 Se una salma già sepolta viene estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco, corrispondente ai requisiti di legge.

4.7.6 Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata.

4.7.7 Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità.

4.7.8 Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

4.7.9 E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

4.7.10 Fornitura gratuita del cofano di feretri

a) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

b) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, sulla scorta delle informazioni assunte presso i Servizi Sociali del Comune, o delle quali comunque disponga, in merito alla sua composizione del nucleo familiare e alla sua situazione economica degli interessati.

4.7.11 Segni distintivi e Piastrina di riconoscimento

a) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

b) Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata un'apposita piastrina metallica recante, impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

c) Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 5 - OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

5.1 MANUTENZIONE

5.1.1 I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in buono stato manufatti di loro proprietà.

5.1.2 Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti, con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del D.P.R. 285/1990. In tal caso i materiali passano di proprietà del Comune.

5.1.3 Gli interventi di ristrutturazione, di ricostruzione e di nuovo impianto devono iniziarsi e concludersi tassativamente entro i termini indicati sul provvedimento autorizzativo, pena l'applicazione delle procedure di cui al punto precedente e/o la decadenza della concessione dell'area.

5.1.4 Eventuali opere difformi rispetto i progetti approvati o eseguite in assenza di questi dovranno essere rimosse a cura del concessionario.

5.1.5 La manutenzione delle tombe di famiglia spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate e per le parti di area non costruita destinate a giardino, aiuola, prato, ecc.. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

5.1.6 Nelle tombe di famiglia costruite dal Comune e nei loculi, ossari e cinerari, in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità, tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

5.1.7 Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

le parti decorative costruite o installate dai concessionari;

gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;

gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti .

5.1.8 Il canone di concessione di una sepoltura è composto da una parte che copre la spesa sostenuta dal Comune per la realizzazione dell'opera e da un'altra che copre i costi ordinari di gestione che il Comune sosterrà per tutta la durata della concessione. La ripartizione percentuale delle due parti viene stabilita in tariffa.

5.2-TERMINI PER LA COSTRUZIONE DELL'OPERA

5.2.1 Le concessioni in uso di aree, e di tombe di famiglia realizzate dal Comune, per la destinazione di cui al art. 6.7 (tombe di famiglia), impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dallo stesso art. ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

5.2.2 Qualora l'area, o la tomba, non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna da parte dell'Amministrazione. Su richiesta degli interessati, giustificata dal verificarsi di situazioni o avvenimenti straordinari, il responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria, valutata la fondatezza delle motivazioni addotte, può concedere, ai termini predetti, una proroga di 6 mesi.

5.2.3 In caso di decesso della persona intestataria della concessione, prima che siano stati perfezionati gli atti con la stipula del contratto, subentra nei rapporti con l'Amministrazione il discendente o i discendenti se sono più di uno. In questo caso viene effettuata la variazione del nome e la tomba viene intestata al nuovo concessionario. I discendenti, in accordo tra loro, per commemorare il defunto fondatore della tomba, possono fare richiesta di dedicare la tomba al primo richiedente, in questo caso particolare, sulla tomba può essere riportato il nome e cognome del defunto primo fondatore della tomba, in vece di quello del concessionario che stipula l'atto.

5.3 TOMBE DI FAMIGLIA DI PREGIO ARTISTICO STORICO

5.3.1 Le tombe di famiglia decadute, riconosciute dall'Amministrazione di valore artistico o storico, vengono conservate.

5.3.2 La Giunta Comunale stabilisce, di volta in volta, la conservazione della tomba, le modalità dell'operazione e l'assunzione delle spese di restauro, quando occorrono.

5.4 DIVISIONE, SUBENTRI

5.4.1 Più concessionari, di una tomba di famiglia, possono fare istanza per ottenere la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della stessa concessione.

5.4.2 La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.

5.4.3 Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. La rinuncia non può essere a favore di terzi, che non siano concessionari di quella tomba di famiglia.

5.4.4 Tali richieste sono recepite e registrate dall'ufficio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5.4.5 La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

5.4.6 Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di una stessa concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

5.4.7 In caso di decesso del concessionario di una tomba di famiglia, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione e sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione in favore degli aventi diritto e destinando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

5.4.8 L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante, scelto tra gli aventi diritto alla concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari, secondo criteri di opportunità, in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione, come previsto nel comma 1 del presente articolo è dovuto il corrispettivo previsto in tariffa.

5.4.9 Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede a dichiarare la famiglia estinta.

5.4.10 La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari, o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura. Nel caso di famiglia estinta, trascorsi 20 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, il Comune provvede alla pronuncia di decadenza della concessione.

5.5- RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO

5.5.1 Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di tombe di famiglia, loculi, ossari, cinerari, quando la sepoltura non è stata occupata da una salma, resti mortali o ceneri o quando, essendo stata occupata, le salme, i resti mortali o le ceneri siano stati trasferiti in altra sede. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso del 50 % della somma prevista nella tariffa in vigore al momento della richiesta di rimborso.

5.5.2 La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

5.5.3 Chi, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ha in concessione loculi, ossari e cinerari, può, entro e non oltre il 31/12/2003 rinunciare alla predetta concessione. In tal caso spetta al rinunciante il rimborso del 70% della somma prevista nella tariffa in vigore al momento della richiesta di rimborso.

5.6- RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

5.6.1 Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, quando:

- a) non siano iniziati i lavori di realizzazione del manufatto;
- b) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione nemmeno in parte; In tal caso spetta al concessionario rinunciante la restituzione per intero della somma versata per ottenere la concessione.

5.6.2 La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

5.7 RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

5.7.1 Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte del responsabile dell'ufficio tecnico cimiteriale del Comune, sentito il parere del responsabile del servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

5.7.2 La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

5.8- RINUNCIA A CONCESSIONI DI MANUFATTI DI DURATA PERPETUA

5.8.1 Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia ad aree, tombe di famiglia, loculi ed ossari, che erano stati assegnati in concessione perpetua, a condizione che siano liberi da salme, resti o ceneri, in tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

5.8.2 La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

5.9 REVOCA

5.9.1 E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamenti e/o modificazioni topografiche del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

5.9.2 Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso per gli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante, secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni in caso di perpetuità della concessione revocata, di una sepoltura equivalente possibilmente nello stesso cimitero, o in mancanza di disponibilità, in un altro indicato dal Comune.

5.9.3 Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione deve dare notizia al concessionario ove sia possibile, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo del cimitero per la durata di 90 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno fissato, la traslazione avviene anche in assenza del concessionario.

5.10 DECADENZA

5.10.1 La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma, ceneri o resti per la quale era stata richiesta;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto e quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

5.10.2 La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti nei punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

5.10.3 Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

5.11 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

5.11.1 Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

5.11.2 Dopodiché si dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

5.12 ESTINZIONE

5.12.1 Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero.

5.12.2 Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture di famiglia e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

5.12.3 Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati mediante esposizione all'albo cimiteriale del provvedimento, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune, nel cinerario comune.

5.13 DURATA DELLA CONCESSIONE

5.13.1 Le concessioni sono tutte a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del d.P.R. 10/09/1990, n. 285.

5.13.2 La durata, per le concessioni stipulate in data postuma all'entrata in vigore del presente regolamento, è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 25 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in 40 anni per i loculi;
- d) in 10 anni per i campi comuni.
- e) in 20 anni per i campi soggetti a concessione

5.13.3 A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo (per una sola volta e con esclusione delle inumazioni) per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di Concessione di cui in tariffa.

5.13.4 Nell'atto di Concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data della firma della concessione.

5.13.5 L'esigenza di rinnovo dei campi, di riordino e la carenza di spazio impone che nei campi comuni e in quelli soggetti a concessione, la concessione non sia rinnovabile.

Art. 6 - NORME PER GLI INTERVENTI

6.1- CAMPI PER INUMAZIONE COMUNE E A CONCESSIONE

6.1.1 Nei campi per inumazione comune le sepolture avvengono previo pagamento della tariffa indicata nell'art. 4.6.2., per una durata minima di 10 anni; nei campi per inumazione a concessione le sepolture avvengono previo pagamento della tariffa indicata nell'art. 4.6.2, per una durata minima di 20 anni

6.1.2 Le aree devono essere caratterizzate da terreno sciolto sino alla profondità di mt. 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Le condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

6.1.3 La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna ed avere altezza tale da essere in piena o comunque con il più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di mt. 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

6.1.4 Le fosse per inumazione devono avere la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80 (vedi elaborato grafico relativo).

6.1.5 Tutte le fosse devono avere profondità non inferiore a mt. 2,00 e distare l'una dall'altra almeno mt. 0,50 su ogni lato.

6.1.6 I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di mt. 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione, (secondo quanto previsto dagli elaborati grafici relativi allegati).

6.1.7 Ogni fossa deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e recante un numero progressivo. Sul cippo verranno applicate le scritte e gli oggetti secondo le specifiche tecniche di cui nel relativo allegato grafico.

6.2- TUMULAZIONE IN LOCULI

6.2.1 L'assegnazione delle sepolture disponibili avviene per ordine progressivo stabilito dal Responsabile di Polizia Mortuaria.

6.2.2 Una volta avvenuta l'assegnazione ed effettuato il versamento del canone di concessione, si procede alla tumulazione della salma, dei resti oppure delle ceneri.

6.2.3 Effettuata la tumulazione non è più possibile apportare variazioni alla concessione ovvero traslare il defunto, nell'ambito dei cimiteri del Comune, in altre sepolture, salvo che per gli spostamenti ed i trasferimenti che sono possibili solo se avvengono nei modi e nei tempi previsti dal presente Regolamento.

6.2.4 La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

6.2.5 La concessione di un loculo viene assegnata una sola volta, al momento del decesso, e rimane vincolata alla presenza del defunto assegnatario, per tutto il periodo previsto nell'atto di concessione. La stessa cosa vale per i resti mortali dopo l'esumazione e per le ceneri dopo la cremazione. La concessione di un loculo può essere data solo con la presenza effettiva della salma; e questa regola vale anche per gli ossari e le nicchie cinerarie destinati ad accogliere i resti mortali.

6.2.6 Prescrizioni tecniche:

a) Le pareti dei loculi devono possedere durature caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas.

b) E' permesso l'utilizzo di loculi prefabbricati purché realizzati in unici getti di cemento armato di spessore non inferiore a cm.6, il getto deve essere vibrato e deve risultare impenetrabile ai liquidi. L'unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi deve essere costituito da una armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo. Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno.

c) E' consentita la collocazione di più cassette di resti o urne cineraria nei loculi .

d) Gli accessori da porre sulle lapidi saranno rispondenti per tipologia, posizionamento, dimensioni e materiali alle seguenti indicazioni e agli schemi allegati (vedere gli elaborati grafici relativi).

-portafiori in basso a destra, altezza cm 17, larghezza cm 11, sporgenza cm 10;

-lampada elettrica (opzionale) in basso a sinistra, altezza cm 19, larghezza cm 8, sporgenza cm 7, con funzionamento a batteria.

-ritratto in alto a sinistra, altezza cm 15, larghezza cm li

- epigrafi con lettere di altezza cm 4 (nome, cognome, in/ved) e numeri di altezza cm 3 (* e +) in carattere ROMANO.

-oggettistica della Ditta FRACARO, serie EDEN senza fragio, materiale unico BRONZO.

6.2.7 Qualora il feretro dovesse essere di dimensioni tali da non entrare nel loculo prescelto, anche a causa del rivestimento in zinco, il servizio di polizia mortuaria prospetta, agli interessati, l'acquisizione di loculi di dimensioni adeguate tra quelli disponibili.

6.2.8 I feretri di dimensioni eccezionali, tali da non poter essere contenuti nel loculo più grande disponibile nel cimitero, devono essere inumati; in alternativa possono essere cremati.

6.3- CELLETTE OSSARIO

6.3.1 Gli edifici comunali per sepolture a sistema di tumulazione individuale a posti plurimi potranno prevedere cellette ossario, per la conservazione di cassette di resti e/o di urne cinerarie, disposte su di una fila sovrastante i loculi e/o in blocchi contenenti file sovrapposte il cui sviluppo in altezza sarà comunque allineato agli adiacenti loculi.

6.3.2 Tutti gli edifici e gli spazi pubblici di nuova costruzione, e gli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione devono osservare le norme dettate dal D.P.R. n. 503/1996 in tema di superamento delle barriere architettoniche.

6.3.3 Tale servizio è dato in forma di concessione di durata 25 anni e a seguito della corresponsione del relativo importo di tariffa.

6.3.4 La Circolare Ministeriale n. 24/1993, punto 13, determina criteri costruttivi per i manufatti a sistema di tumulazione.

6.3.5 Le nuove costruzioni per tumulazioni in ossario individuale dovranno pertanto adottare le seguenti caratteristiche (vedi elaborato grafico allegato): dimensioni libere interne almeno in grado di accogliere un parallelepipedo di lunghezza m 0,70, larghezza m 0,30, altezza m 0,30.

6.3.6 La chiusura deve avvenire secondo l'art.76 del DPR 285/1990.

6.3.7 La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve essere dimensionata per carichi su solette di almeno 250Kg/mq con eventuale verifica al rischio sismico.

6.3.8 E' consentita la collocazione di più cassette di resti e/o di urne cinerarie in un unico tumulo.

6.3.9 Gli accessori da porre sulle lapidi saranno rispondenti per tipologia, posizionamento, dimensioni e materiali alle seguenti norme e agli elaborati grafici allegati.

-portafiori in basso a destra, altezza cm 13.5, larghezza cm 10, sporgenza cm 7;

-epigrafi con lettere di altezza cm 3 (nome, cognome) e numeri di altezza cm 2.5(+) in carattere ROMANO.

-oggettistica della Ditta FRACARO, serie EDEN senza fregio, materiale unico. BRONZO.

6.4 - NICCHIE CINERARIE

6.4.1 Per il sistema di tumulazione in nicchie cinerarie individuali è possibile non prevedere strutture specifiche in quanto le cellette ossario sono usualmente utilizzate anche per questa funzione; le prescrizioni della Circolare Ministeriale n. 24/1993, punto 13 (dimensioni libere interne almeno in grado di accogliere un parallelepipedo di lunghezza m 0,50, larghezza m 0,30, altezza m 0,30) sono compatibili con quanto prescritto per le cellette ossario.

6.4.2 Tale servizio è dato in forma di concessione di durata 25 anni e a seguito della corresponsione del relativo importo di tariffa.

6.4.3 Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, il cognome, luogo e data di nascita e di morte del defunto.

6.4.4 Inoltre, sull'urna deve essere apposto il numero progressivo delle cremazioni risultante dal registro del cimitero seguito e separato da una sbarretta, dal numero progressivo della cremazione dell'anno del decesso.

Non è consentita la collocazione di più cassette di resti e/o di urne cinerarie in un unico tumulo

6.4.5 Considerata l'attuale esigenza di ossari e la futura maggiore esigenza di nicchie cinerarie, con il presente regolamento si dispone che le attuali nicchie per ossari, vista l'idoneità dimensionale e la compatibilità ad accogliere le urne cinerarie, possano avere anche la funzione di nicchie cinerarie, così da non avere delle scompensazioni e mancanza di nicchie per urne cinerarie o per ossari. L'ordine di disposizione delle urne e delle cassette deve essere fissato dal responsabile di Polizia Mortuaria.

6.5- OSSARIO COMUNE

6.5.1 Il manufatto, destinato ad accogliere in perpetuo ed in forma indistinta i resti completamente mineralizzati delle sepolture, sarà realizzato in forma di cripta sotterranea da posizionare in luogo coperto e facilmente accessibile.

6.5.2 L'ossario deve consistere in una cripta sotterranea ermeticamente chiusa con botola mobile, munita all'interno, della scala di discesa.

6.5.3 Tale servizio è prestato a titolo gratuito.

6.5.4 Le dimensioni saranno individuate, in sede di progettazione definitiva, sulla base del fabbisogno stimato.

6.5.5 Il vano sotterraneo deve essere esente da infiltrazioni esterne e dotata di sigillo in materiale lapideo a filo del piano di calpestio.

6.5.6 In prossimità sarà apposta una lapide di segnalazione.

6.6- CENERARIO COMUNE

6.6.1 Per questo manufatto, destinato alla raccolta e conservazione in perpetuo delle ceneri, valgono le stesse indicazioni impartite per l'ossario comune.

6.6.2 Tale servizio è prestato a titolo gratuito se in forma indistinta; sono comunque accoglibili le domande, dietro corresponsione del relativo importo di tariffa, di aventi titolo per la collocazione di urne cinerarie nel cenerario comune.

6.7- EDIFICI PER SEPOLTURE PRIVATE (TOMBE DI FAMIGLIA)

6.7.1 Per realizzare una tomba di famiglia è concesso, nei limiti previsti dal presente piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree all'uopo individuate dagli elaborati grafici allegati (Planimetrie).

6.7.2 Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie, costruzione che avviene a cura e a spese di privati o di enti., di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

6.7.3 Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

6.7.4 Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore, compreso il presente Regolamento.

6.7.5 Ogni concessione di area o manufatto deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

a. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;

b. la durata della concessione;

c. i concessionari nel nome della persona del richiedente, o delle persone, se a chiedere è più di uno, oppure nel caso di Enti e collettività nel legale rappresentante pro tempore;

d. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa identificazione (componenti di una famiglia, aderenti ad un ordine professionale, componenti di una comunità religiosa);

e. l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso, in riferimento alla avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

f. gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

6.7.6 Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato. La loro durata è fissata in un massimo 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;

6.7.7 Per le concessioni i versamenti devono essere effettuati all'atto della assegnazione della concessione e comunque sempre prima dell'inizio dei lavori.

6.7.8 Per l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'edificio atto ad ospitare i feretri (tomba di famiglia) il concessionario è tenuto a richiedere il parere della Commissione Igienico Edilizio, incaricando un tecnico abilitato alla redazione degli elaborati progettuali in cui si individui l'opera da realizzarsi e sia possibile riscontrare il rispetto integrale delle presenti norme. E' inoltre suo compito richiedere il parere di tecnico Asl competente. I progetti di costruzione devono essere presentati, per l'approvazione entro 6 mesi dalla stipula del contratto di concessione. Il manufatto dovrà essere completato entro 12 mesi dalla data di approvazione del progetto, pena la dichiarazione di decadenza, previa diffida, della concessione in oggetto. L'Amministrazione procederà alla verifica dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di non ottemperanza l'Amministrazione Comunale provvederà, previa diffida, alla decadenza della concessione in oggetto. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

6.7.9 Salvo quanto già previsto il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

6.7.10 La famiglia del concessionario, quando non è stato altrimenti specificato, nelle forme previste dalla legge, dall'interessato, è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta. Il convivente con vincoli affettivi è equiparato al coniuge.

6.7.11 Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza, ai sensi di legge.

6.7.12 I casi di convivenza con i titolari della concessione vengono valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 6.7.11.

6.7.13 La richiesta di procedere alla sepoltura di persone che abbiano acquisito, nei confronti del concessionario, particolari benemerenzie deve essere corredata da apposita dichiarazione del concessionario indicante specificatamente le ragioni da cui scaturisca il riconoscimento di meriti significativi sia in senso materiale che morale. Non vengono accolte le istanze basate su fatti e circostanze che abbiano carattere occasionale o estemporaneo e non siano idonei ad evidenziare una significativa condizione meritoria nei riguardi del concessionario stesso.

6.7.14 Rimangono tassativamente escluse dal diritto di uso della sepoltura tutte le persone che non risultino

individuare dal titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

6.7.15 Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

6.7.16 Il concessionario si impegna a comunicare al Comune quali sono le tumulazioni presenti all'interno della propria tomba di famiglia.

6.7.17 Il concessionario può fare uso della concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

6.7.18 La tomba di famiglia può essere realizzata fuori terra (edicola funeraria o cappella gentilizia) e/o in cripta sotterranea (le aree destinate alla costruzione di Cripte e quelle per la costruzione di Cappelle sono distinte negli elaborati grafici di progetto).

6.7.19 I manufatti dovranno conformarsi a quanto dettato dai regolamenti di polizia mortuaria ed in dettaglio a quanto specificato negli allegati elaborati grafici

6.7.20 La massima dimensione occupabile coincide con l'area di pertinenza concessa dal Comune.

6.7.21 L'organizzazione costruttiva dovrà essere adeguata agli schemi, ed in particolare:

- le fronti attestate verso l'esterno, sul muro perimetrale, devono essere caratterizzate da altezza corrispondente ai valori indicati e devono essere tra loro allineate in modo tale da costituire un'unica cortina;
- l'eventuale parte interrata non può essere a meno di m 0,50 dalla quota della linea di falda in piena, in ogni caso a quota non superiore a 2.00m sotto il livello medio del piano di campagna del cimitero;
- nel caso di realizzazione della sola cripta interrata, la parte emergente dovrà essere quella prevista dagli elaborati grafici di massima allegati al presente;

- Le dimensioni, i materiali e le caratteristiche principali dovranno essere quelle dettate dagli schemi "tipo" allegati al presente P.R.C.; è concessa la personalizzazione architettonica all'interno della cappella, o nella zona coperta dello spiccatto, nonché variazioni alla forma tali da non compromettere la continuità tra le file di tombe di famiglia e/o causare danni alle tombe adiacenti.

- La costruzione di cappella gentilizia o cripta sotterranea è subordinata alla presentazione al sindaco del progetto edilizio, in scala grafica non inferiore di 1:50; deve inoltre contenere i particolari costruttivi in scala opportuna e devono essere indicati i materiali impiegati. La relativa concessione è rilasciata previo parere consultivo della C.I.E. e parere conforme del coordinatore sanitario dell'ASL.

- Altri materiali e forme potranno essere consentiti a discrezione del sindaco, purché non siano in contrasto con i materiali utilizzati dai concessionari adiacenti o a quanto previsto dalle presenti norme.

- Il privato concessionario è responsabile della cura e manutenzione dei manufatti; in difetto il Sindaco può procedere mediante diffida a norma di legge.

6.7.21 Si può autorizzare il collocamento, di fiori e di piante sempreverdi, entro le aree delle tombe di famiglia, avendo cura che non superino l'altezza di m 1.00 e che non invadano o danneggino le tombe ed i passaggi attigui.

6.7.22 Nel caso di ricostruzione o restauro di cappella gentilizia o sostituzione di cripta con cappella gentilizia, oltre a rispettare le prescrizioni di cui nei presenti commi, il nuovo manufatto dovrà avere caratteristiche simili e conformi a quelli limitrofi, non lasciare spazi liberi dai confinanti, avere stesse altezze e aspetti architettonici simili. Sarà la commissione igienico edilizia a valutare questi aspetti, mentre occorrerà, nel caso di sopraelevazione di cripta, il permesso dei proprietari dei manufatti limitrofi, da allegare alla documentazione con dichiarazione in forma scritta, al fine di accertare che siano stati adottati tutti gli accorgimenti tecnici volti a prevenire eventuali danni dovuti alla presenza del manufatto in progetto (salvaguardia delle facciate laterali, dei decori, allontanamento delle acque, prevenzione delle infiltrazioni). Tale dichiarazione è vincolante per il rilascio della concessione edilizia.

6.8- RISERVE DI CONCESSIONE

6.8.1 Tutti i loculi, ossari o cinerari, per qualsiasi motivo abbandonati, vengono retrocessi al Comune. Gli eventuali feretri decomposti non aventi persone in vita titolari della concessione saranno rimossi allo scadere della stessa ed i resti mortali saranno riposti nell'ossario comune.

6.8.2 Per i loculi con concessione rilasciata prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975 in cui è stato eseguita la riduzione ad ossa per permettere la successiva tumulazione di una salma, segue obbligatoriamente la traslazione della salma e degli altri resti mortali o delle ceneri tumulate nello stesso loculo.

6.9- LAVORI SVOLTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

6.9.1 Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

6.9.2 Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra i proprietari devono munirsi di apposita autorizzazione.

6.9.3 Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, e per i lavori di ordinaria amministrazione è sufficiente ottenere il permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

6.9.4 È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività censurabili.

6.9.5 Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, in quanto compatibili.

6.9.6 Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra vengono rilasciati dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.

6.9.7 Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

6.9.8 Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato dagli elaborati grafici allegati.

6.9.9 Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

6.9.10 La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

6.9.11 Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio di edilizia cimiteriale.

6.9.12 In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata.

6.9.13 Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

6.9.14 Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

6.9.15 I concessionari di sepolture private hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria, lapidi, ricordi e similari, sempre che rispettino quanto specificato nelle norme specifiche.

6.9.16 I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

6.9.17 Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

6.9.18 Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

6.9.19 È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

6.9.20 I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi cimiteriali, secondo l'orario e gli itinerari che vengono prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

6.9.21 E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, nel rispetto dell'orario di apertura del cimitero.

6.9.22 E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

6.9.23 Per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

6.9.24 Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da materiali da costruzione.

6.9.25 L'orario di lavoro per le imprese appaltatrici è stabilito dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.

6.9.26 E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dall'ufficio.

6.9.27 Per consentire un più facile accesso del pubblico nei cimiteri, in occasione della Commemorazione dei Defunti, sono vietati:

a. l'inizio dei lavori per la costruzione di tombe di famiglia dal 15 settembre al 5 novembre;

b. l'introduzione di materiali dal 25 ottobre al 5 novembre.

6.9.28 Il responsabile del servizio di polizia mortuaria renderà noto il codice di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali, per opere o anche solo di lapidi individuali. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo individuato e secondo le modalità indicate nelle istruzioni che vengono emanate.

6.9.29 Il responsabile del servizio di edilizia cimiteriale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

6.9.30 L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale. Nel caso in cui venisse accertato che sono stati arrecati danni, sia alle sepolture private che alle strutture cimiteriali, lo stesso ufficio tecnico, provvede a valutare i danni arrecati e quantificare i risarcimenti che il concessionario della tomba deve corrispondere ai danneggiati.

6.10- RECINZIONI

6.10.1 Durante qualsiasi circostanza lavorativa all'interno del cimitero, non potrà mai verificarsi la mancanza di solide barriere con altezza di almeno 2.50m tra l'interno del cimitero e l'esterno in sostituzione di porzioni di muri perimetrali che dovessero essere demoliti.

6.11- GESTIONE RIFIUTI

6.11.1 Ai sensi dell'art. 85 del DPR 285/1990 i rifiuti risultanti dalle attività cimiteriali con esclusione di tutti i resti della decomposizione del corpo umano, sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 9/5/1982 e devono essere smaltiti nel rispetto della normativa.

6.11.2 Ai sensi dell'art.7 dei DL n.22 del 5 febbraio 1997, i rifiuti cimiteriali sono classificati come rifiuti urbani; con verbale n. 164 in data 02.06.1997 la Giunta Regionale del Piemonte fornisce indicazioni e disposizioni sulla gestione dei rifiuti ed in particolare le seguenti:

a) Frammenti di legname, stoffa, avanzi d'indumenti, plastica, ecc., derivanti da esumazioni ed estumulazioni:

- confezionamento in contenitore idoneo di materiale resistente e munito di chiusura, recante la dicitura "RIFIUTI CIMITERIALI";

- deposito provvisorio, solo qualora si rendesse necessario per una maggior razionalità del sistema di raccolta e trasporto, in area appositamente attrezzata, all'interno del cimitero;

- smaltimento finale preferibilmente presso impianti di termodistruzione per rifiuti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa. In alternativa smaltimento in discariche autorizzate per rifiuti urbani, in base a specifico accordo con il titolare della discarica stessa.

b) parti metalliche quali zinco, ottone, piombo, ecc., derivanti da esumazioni ed estumulazioni:

- bonifica delle parti metalliche nel caso queste presentino rischi di pericolosità;
- deposito provvisorio, separato dagli altri rifiuti;
- invio al recupero tramite rottamazione.

c) Carta, cartone, plastica, residui vegetali, ceri, lumini, ecc., derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio:

- devono essere smaltiti secondo le modalità previste per i rifiuti urbani; in adiacenza all'area parcheggio è prevista una piazzola per la collocazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani.

d) Litoidi, scarti edili, ecc., hanno smaltimento presso discariche di seconda categoria tipo "a" o reimpiego per riempimenti, riporti e sistemazioni edili In genere.

6.12 - PARCHEGGI E VIABILITÀ

6.12.1 Sarà compito delle forze di polizia municipale, polizia di Stato e Carabinieri l'accertamento del regolare utilizzo del parcheggio di pertinenza del cimitero.

6.12.2 Il funzionario delegato al controllo del cimitero dovrà all'occorrenza segnalare e far eseguire i lavori di segnalazione con verniciatura dei posti auto; sarà suo compito segnalare agli organi di controllo della viabilità di cui al p.to 6.12.1 eventuali infrazioni.

Art. 7 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

7.1- TUMULAZIONI PROVVISORIE

7.1.1 A richiesta delle famiglie o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

7.1.2 La suddetta concessione provvisoria è ammessa nei segg. casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro ad uso privato; detta concessione verrà rilasciata fino all'agibilità di quest'ultimo;
- b) Per coloro che devono effettuare lavori di ripristino su tombe private;
- c) Per coloro che hanno presentato domande di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, nel caso sia già approvato il progetto.

7.1.3 La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile comunale del servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari, purchè questo periodo sia inferiore a 18 mesi, eccezionalmente prorogabili a 30 mesi.

7.1.4 Il loculo dovrà rispettare per intero le norme che riguardano i loculi con concessione a lunga durata.

7.1.5 Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione; la frazione di trimestre sarà calcolata come trimestre intero.

7.1.6 Sarà inoltre versata una cauzione o istituita una polizza fidejussoria pari a 50% della somma dei canoni presunti.

7.2- RINVENIMENTO DI OGGETTI DI VALORE

7.2.1 Qualora prima o nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti del defunto di valore personale o commerciale, o siano essi già stati rinvenuti, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia cimiteriale; gli oggetti rinvenuti saranno notificati in apposito verbale, redatto in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante, l'altro verrà conservato tra gli atti all'Ufficio di Polizia Mortuaria.

7.2.2 Nel caso tali oggetti non fossero reclamati, saranno tenuti per un periodo di 360 giorni dalla data del rinvenimento presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria; decorso tale periodo questi oggetti potranno essere alienati dall'amministrazione comunale ed il ricavato sarà utilizzato per opere di miglioramento all'interno dei cimiteri.

7.3- SCADENZA DELLE CONCESSIONI

7.3.1 All'atto delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, i materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, comprese le lapidi, passano di proprietà del Comune. Il Comune può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o alienarli nel rispetto della normativa vigente relativa alle alienazioni.

7.3.2 Il ricavato delle alienazioni deve essere impiegato per interventi di miglioramento del servizio e degli impianti cimiteriali.

7.3.3 Su richiesta degli aventi diritto il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura. In ogni caso i materiali non possono essere ceduti a terzi.

7.3.4 Le croci, le lapidi e i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune, dopo le esumazioni e le estumulazioni, se in buono stato, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta.

7.3.5 Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

7.3.6 Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo, anche al di fuori di esso. Ai fini delle valutazioni viene istituita una apposita commissione tecnica, con il compito di individuare i cimiteri, le aree e le sepolture che devono essere conservati per il loro valore storico o artistico. La stessa commissione propone eventuali interventi di restauro delle opere da conservare.

7.4 ESUMAZIONI ORDINARIE

7.4.1 Le esumazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo di rotazione

7.4.2A cura di un incaricato del servizio di polizia mortuaria, viene verificata l'avvenuta mineralizzazione delle salme, al momento della esumazione. Qualora la salma dovesse risultare non mineralizzata, con il consenso dei familiari del defunto, si può procedere ad una nuova inumazione oppure alla sua cremazione.

7.4.3Le esumazioni ordinarie si eseguono nei mesi da febbraio a giugno e da settembre a novembre compresi, di norma si escludono i mesi di dicembre e di gennaio e quelli di luglio ed agosto. Durante i periodo di esclusione possono essere effettuate le esumazioni ordinarie, per esigenze straordinarie di servizio. Le esumazioni ordinarie non si eseguono in caso di neve, o di precipitazioni di eccezionale intensità.

7.5 AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

7.5.1 E' compito del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

7.5.2Annualmente il servizio di polizia mortuaria cura la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è prevista l'esumazione ordinaria.

7.5.3L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in campo comune è pubblicizzato con una comunicazione di servizio affissa all'albo cimiteriale, con congruo anticipo.

7.6 ESUMAZIONE STRAORDINARIA

7.6.1 L'esumazione straordinaria delle salme può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, o dietro autorizzazione del Sindaco, qualora fosse necessario, per motivi di necessità pubblica. Le esumazioni straordinarie, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

7.6.2Quando si tratta della salma di una persona morta di malattia infettiva contagiosa, non si può effettuare l'esumazione, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

7.6.3Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente dei servizi di igiene pubblica della Ausl o di personale tecnico da lui delegato.

7.7 ESTUMULAZIONI

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

7.7.1Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione e vengono autorizzate dal Sindaco.

7.7.2Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

a.su richiesta dei familiari per consentire il trasferimento della salma in altra sepoltura.

b.su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

7.7.3Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dell'elenco delle concessioni temporanee che scadono nell'anno successivo. Tale elenco è esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e rimarrà esposto per un anno.

7.7.4I feretri vengono estumulati dopo la scadenza, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

7.7.5I resti mortali risultanti, possono essere raccolti in cassette di zinco e quindi essere tumulati negli ossari, nei loculi o nelle tombe di famiglia. Se allo scadere delle concessioni a tempo determinato i parenti del defunto non inoltrano domanda di collocazione dei resti mortali in un ossario, in un loculo, in una tomba di famiglia, dimostrando in questo modo il loro disinteresse, i resti mortali vengono collocati nell'ossario comune.

7.7.6Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e i parenti non intendono rinnovare la concessione, esso è avviato per l'inumazione in uno dei campi comuni, previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione, di norma, ha la durata di 5 anni. Con il consenso dei famigliari dei defunti, in alternativa all'inumazione, si può procedere alla cremazione delle salme non mineralizzate.

7.7.7In caso di traslazioni di salme da una sepoltura ad un'altra ovvero fuori del Comune, le cassette di resti mortali eventualmente tumulate nel loculo devono essere ugualmente trasferiti; i resti o le ceneri possono seguire la salma nella nuova sepoltura o essere sistemate, a cura e spese degli interessati, in ossari o cinerari.

7.8 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE O A PAGAMENTO

7.8.1 Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

7.8.2 Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in un ossario, in un loculo o in una tomba di famiglia, la raccolta delle ossa e la loro traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata nella tariffa.

7.8.3 Le esumazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie e quelle straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista nella tariffa.

7.8.4 Per le esumazioni e le estumulazioni, richieste dall'Autorità Giudiziaria, i costi relativi alle operazioni svolte sono addebitati all'autorità richiedente.

7.8.5 L'ufficio di polizia mortuaria, su richiesta dei familiari interessati, può autorizzare estumulazioni straordinarie delle salme per effettuare:

a. traslazione in altra sepoltura a concessione per abbinamento di salme o di resti mortali di coniugi o parenti fino al 2° grado o affini di 1° grado, ad un loculo multiplo, purchè una delle salme sia titolare della concessione di destinazione, il convivente legato da vincoli affettivi è equiparato al coniuge;

b. collocazione in tomba di famiglia;

c. trasporto in un Cimitero di altro Comune;

d. cremazione.

7.8.6 L'autorizzazione alle estumulazioni straordinarie può essere concessa di norma solo nel periodo da ottobre ad aprile compresi; sono fatti salvi i casi relativi a salme di persone morte per malattia contagiosa che non possono essere estumulate prima che siano trascorsi due anni dalla morte e nel confronto delle quali il dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl, dichiara che il trasferimento può essere eseguito senza alcun pregiudizio per la tutela salute pubblica.

7.9 RACCOLTA DELLE OSSA

7.9.1 Le ossa raccolte in seguito alle esumazioni ed alle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo che sia richiesto, da chi ne abbia interesse, il collocamento in un ossario, in un loculo o in una tomba di famiglia.

Art. 8 – CREMAZIONE

8.1 CREMAZIONE

8.1.1. La cremazione è regolata dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e sue successive modificazioni e variazioni

8.2 CREMATORIO

8.2.1 Il Comune di Bardonecchia, per procedere alla cremazione, si avvale di impianti siti in altri Comuni in quanto ad oggi non possiede un impianto proprio; può stipulare convenzioni con altri Comuni dotati di forni crematori o con Associazioni o Enti Privati, a scopo non di lucro, che abbiano tra i propri fini istituzionali la cremazione dei cadaveri e che possiedano, o gestiscano per conto di altri comuni, impianti di cremazione.

8.3- MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

8.3.1 La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo i criteri indicati dal Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

8.3.2 La volontà del coniuge e dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati.

8.3.3 Per coloro i quali risultino, al momento della morte, iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, in assenza di volontà testamentaria, è sufficiente l'atto di iscrizione sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'associazione .

8.3.4 L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico Necroscopo, con firma legalizzata dal dirigente del servizio igiene pubblica della Ausl, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

8.4 - URNE CINERARIE

8.4.1 Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

8.4.2 Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

8.4.3 Su richiesta degli interessati, per le ceneri, può essere data in concessione una nicchia o un ossario. Le ceneri possono essere collocate anche in una tomba di famiglia, oppure in un loculo, in cui il defunto abbia il diritto di essere tumulato

8.4.4 Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 9 – IMPRESE POMPE FUNEBRI

9.1 FUNZIONI

9.1.1 Le imprese di onoranze funebri, dietro esplicita richiesta dei loro clienti, possono:

- a. svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le Parrocchie o Enti di Culto;
- b. fornire i feretri e gli accessori relativi;
- c. occuparsi delle salme;
- d. effettuare, con autovettura idonea autorizzata, il trasporto delle salme nell'ambito del Comune, introdurre salme da altro Comune, effettuare trasporti fuori del Comune.

9.1.2 Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e qualora, esercenti il trasporto funebre, devono disporre di rimessa di auto funebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal regolamento di polizia mortuaria nazionale.

9.2 DIVIETI

9.2.1 E' fatto divieto alle imprese di onoranze funebri ogni condotta, comportamento o azione che, in violazione dei canoni del corretto esercizio delle proprie attività, tenuto conto dell'esigenza dello scrupoloso rispetto della pietà dei defunti, risultino volte a procurarsi ordini e commesse, anche mediante l'ausilio di soggetti terzi che possano favorire tali pratiche.

9.2.2 E' fatto divieto di sospendere le prestazioni ed i servizi assunti, per eccezioni e contestazioni nei riguardi delle parti committenti.

9.2.3 E' vietata l'esposizione alla vista del pubblico dei feretri ed accessori, nelle vetrine dei rispettivi locali.

9.3 ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

9.3.1 Le imprese di Onoranze Funebri sono tenute ad esercitare la loro attività solo ed esclusivamente presso i locali del loro esercizio commerciale.

9.3.2 All'interno del negozio deve essere esposto, bene in vista, il listino dei prezzi di tutti gli articoli trattati e dei servizi resi.

9.3.3 Sul listino deve essere riportato il costo complessivo dei vari tipi di funerale con a fianco chiaramente specificato il tipo di sepoltura relativo: tumulazione o inumazione.

9.4 ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE

9.4.1 E' vietato esercitare l'attività di intermediazione e vendita nei locali dell'ospedale, dell'obitorio e presso gli uffici pubblici comunali.

9.4.2 E' vietato fare pubblicità presso i locali degli uffici pubblici ed agli ingressi dell'ospedale e dell'obitorio, compresi il volantinaggio e l'approccio dei cittadini, che a qualsiasi titolo si trovino in quel momento a sostare nei locali appena identificati o a passare nei pressi di essi.

9.4.3 E' consentito ai rappresentanti delle imprese funebri ed ai loro collaboratori di accedere all'obitorio, solo ed esclusivamente per il tempo necessario ad effettuare la consegna del cofano, la saldatura dello stesso ed a garantire l'assistenza dovuta al momento del funerale.

Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

10.1 ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

10.1.1 All'interno del Cimitero principale del Comune, o in altro cimitero, può essere riservata una zona, oppure una tomba, destinata agli "Uomini Illustri" ove l'Amministrazione può disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si sono distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

10.1.2 Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale può destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

10.2 REGISTRI

10.2.1 Presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria sono tenuti i seguenti registri per ogni Cimitero:

- a) Registro giornaliero di ogni sepoltura avvenuta, per ogni anno, nel Cimitero nel quale vengono indicati il numero progressivo di sepoltura, le generalità del defunto, il luogo di sepoltura e il numero del permesso di seppellimento
- b) Registro cronologico di ogni manufatto presente nel cimitero nel quale vengono indicati tutte le variazioni effettuate nel tempo, le generalità del concessionario, le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione, la data e il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione, la natura e la durata della concessione, generalità del defunto o dei defunti
- c) Registro dei posti disponibili corredato da una planimetria.
- d) Registro delle esumazioni

10.2.2 La planimetria deve essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti, e comunque ogni variazione di detta planimetria deve essere approvata da parte del Consiglio Comunale.

10.3 REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

10.3.1 Il personale addetto è tenuto a redigere il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

10.3.2 In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

10.4 SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

10.4.1 Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni, e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

10.4.2 Il responsabile dell'ufficio servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

10.5 OPERAZIONI CIMITERIALI

10.7.1 I tempi ed i modi delle operazioni cimiteriali vengono stabiliti dall'ufficio di polizia mortuaria, che li subordina alle esigenze del Servizio.

10.7.2 I famigliari dei defunti possono assistere alla tumulazione ed all'inumazione dei propri cari.

10.7.3 Il responsabile del servizio polizia mortuaria comunica, ove occorra, il calendario delle operazioni al dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl competente per territorio.

10.7.4 I tempi ed i modi dei lavori nell'ambito dei cimiteri, vengono stabiliti dal responsabile del l'ufficio servizio di polizia mortuaria.

10.7.5 E' fatto divieto, ai non addetti ai lavori, di assistere alle operazioni cimiteriali ed ai lavori che si svolgono nei cimiteri. L'Amministrazione non risponde dei danni a terzi.

10.7.6 Per il dovuto rispetto ai defunti e per ragioni di carattere sanitario, le esumazioni straordinarie, le estumulazioni straordinarie e le verifiche dei loculi avvengano a cimitero chiuso. Se tali operazioni vengono eseguite in cimiteri di grandi dimensioni, ove sia possibile isolare il reparto interessato, si può evitare di chiudere al pubblico tutto il cimitero.

10.7.7 E' vietato fotografare ed eseguire riprese filmate delle operazioni cimiteriali.

10.6 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI TECNICHE DEL REGOLAMENTO

10.8.1 Le disposizioni tecniche contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

10.8.2 Tuttavia il concessionario, che ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme più favorevoli del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

10.8.3 Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

10.7 CAUTELE

10.9.1 Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, cremazioni, riduzione ad ossa di una salma, ecc. ...) od una concessione (aere, loculi, ossari, ecc. ...) s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri interessati.

10.9.2 In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

10.9.3 Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenute una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

10.8 CONCESSIONI PREGRESSE

10.10.1 Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione e per il diritto di sepoltura , il regime indicato nell'atto di concessione stesso. Quindi al titolare di atto concessorio "per se' ed eredi" non si applicano le limitazioni indicate nell'art. 4 Ammissione nei Cimiteri.

10.10.2 A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento tutti gli aventi diritto di uso di una sepoltura privata, che non abbiano già comunicato all'Amministrazione le variazioni relative al sepolcro di loro pertinenza, sono tenuti a nominare il rappresentante della concessione ed a darne comunicazione scritta all'Ufficio di polizia mortuaria.

10.9 SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO

10.11.1 Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

10.10 ESUMAZIONI IN PRIMA APPLICAZIONE

10.12.1. In prima applicazione e per evitare lo smantellamento totale dei cimiteri, le esumazioni verranno effettuate con le modalità stabilite dalle conferenze di servizi tra i dirigenti responsabili dei servizi, l'Amministrazione comunale e la popolazione interessata, sempre nel rispetto delle norme di legge in vigore.

Art.11 – SOMMARIO

<u>Art. 1 Polizia del cimitero</u>	Pagina 2
1.1 Responsabile di polizia mortuaria	Pagina 2
1.2 Orario di apertura	Pagina 2
1.3 Accessibilità al cimitero	Pagina 2
1.4 Norme di comportamento all'interno delle strutture cimiteriali	Pagina 3
1.5 Riti funebri	Pagina 3
<u>Art. 2 Disciplina dei rimembranti</u>	Pagina 4
2.1 Lapidi, croci, decorazioni e monumenti vari	Pagina 4
2.2 Epigrafi	Pagina 4
2.3 Fotografie	Pagina 4
2.4 Fiori e piante	Pagina 4
<u>Art. 3 Cerimonie di sepoltura</u>	Pagina 5
3.1 Autorizzazioni alla sepoltura	Pagina 5
<u>Art. 4 Ammissione nei cimiteri</u>	Pagina 5
4.1 Disposizioni generali, vigilanza	Pagina 5
4.2 Ammissione nei cimiteri	Pagina 5
4.3 Limitazioni all'ammissione nei cimiteri	Pagina 6
4.4 Accordi con comuni contermini	Pagina 6
4.5 Trasferimenti da un cimitero ad un altro	Pagina 6
4.6 Servizi gratuiti ed a pagamento	Pagina 7
4.7 I feretri	Pagina 8
<u>Art. 5 Obblighi dei concessionari</u>	Pagina 10
5.1 Manutenzione	Pagina 10
5.2 Termini per la costruzione dell'opera	Pagina 10

5.3 Tombe di famiglia di pregio artistico e storico	Pagina 10
5.4 Divisione e subentri	Pagina 11
5.5 Rinuncia a concessione a tempo determinato	Pagina 11
5.6 Rinuncia a concessione di aree libere	Pagina 11
5.7 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	Pagina 12
5.8 Rinuncia di concessione di manufatti di durata perpetua	Pagina 12
5.9 Revoca	Pagina 12
5.10 Decadenza	Pagina 12
5.11 Provvedimenti conseguenti la decadenza	Pagina 13
5.12 Estinzione	Pagina 13
5.13 Durata della concessione	Pagina 13
<u>Art. 6 Norme per gli interventi</u>	Pagina 14
6.1 Campi per inumazione	Pagina 14
6.2 Tumulazione in loculi	Pagina 14
6.3 Cellette ossario	Pagina 15
6.4 Nicchie cinerarie	Pagina 16
6.5 Ossario comune	Pagina 16
6.6 Cinerario comune	Pagina 16
6.7 Edifici per sepolture private (Tombe di famiglia)	Pagina 17
6.8 Riserve di concessione	Pagina 19
6.9 Lavori svolti all'interno del cimitero	Pagina 19
6.10 Recinzioni	Pagina 20
6.11 Gestione rifiuti	Pagina 20
6.12 Parcheggi e viabilità	Pagina 34
<u>Art. 7 Esumazioni ed estumulazioni</u>	Pagina 21
7.1 Tumulazioni provvisorie	Pagina 22
7.2 Rinvenimento di oggetti di valore	Pagina 22
7.3 Scadenza delle concessioni	Pagina 22
7.4 Esumazioni ordinarie	Pagina 23
7.5 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	Pagina 23
7.6 Esumazione straordinaria	Pagina 23
7.7 Estumulazioni	Pagina 23

7.8 Esumazioni ed estumulazioni gratuite o a pagamento	Pagina 24
7.9 Raccolte delle ossa	Pagina 24
<u>Art. 8 Cremazione</u>	Pagina 24
8.1 Cremazione	Pagina 24
8.2 Crematorio	Pagina 24
8.3 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	Pagina 24
8.4 Urne cinerarie	Pagina 25
<u>Art. 9 Imprese Pompe Funebri</u>	Pagina 26
9.1 Funzioni	Pagina 26
9.2 Divieti	Pagina 26
9.3 Esercizio dell'attività imprenditoriale	Pagina 26
9.4 Attività di intermediazione	Pagina 26
<u>Art. 10 Disposizioni finali</u>	Pagina 27
10.1 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	Pagina 27
10.2 Registri	Pagina 27
10.3 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	Pagina 27
10.4 Scadenzario delle concessioni	Pagina 27
10.5 Operazioni cimiteriali	Pagina 28
10.6 Efficacia delle disposizioni del regolamento	Pagina 28
10.7 Cautele	Pagina 28
10.8 Concessioni pregresse	Pagina 28
10.9 Sepolture private a tumulazione pregresse.	Pagina 29
10.10 Esumazioni in prima applicaziuone	Pagina 29
<u>Art. 11 Sommario</u>	Pagina 30